

LXXXIX^a TORNATA

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1930 - Anno IX

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	3200	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Costituzione del comune di “ Mussolinia di Sardegna ” » (711)		3202	
« Esecuzione del Trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Panama, e relativo Protocollo, firmati in Roma il 16 ottobre 1929-VII » (666)		3203	
« Modifiche alle disposizioni facenti obbligo dell'impianto radiogoniometrico e dell'impianto trasmittente ad onde corte sulle navi mercantili » (692)		3205	
« Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici » (715)		3206	
« Adesione all'Accordo firmato a Vienna il 30 novembre 1923, tra i Governi d'Austria, di Polonia, di Romania, di Jugoslavia e di Cecoslovacchia, circa gli anticipi fatti dall'ex Monarchia austro-ungarica agli impiegati di Stato passati al servizio degli Stati successori » (718)		3209	
Proroga delle funzioni del Comitato liquidatore dei patrimoni degli Enti soppressi e dei beni immobili degli Enti ecclesiastici conservati » (691)		3210	
« Approvazione della convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della “ Casa dello Studente ” in Roma » (709)		3210	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1550, che sopprime la carica di Regio Commissario per il porto di Fiume » (693)		3211	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1472, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1931 » (672)		3211	
« Conversione in legge del Regio decreto-			legge 6 novembre 1930, n. 1487, circa il divieto di importazione e di vendita nella provincia di Zara di tabacchi similari a quelli di produzione del monopolio » (674)
			3211
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale, con annesso Protocollo, firmata a Ginevra il 24 marzo 1930 fra l'Italia ed altri Stati » (675)
			3212
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, recante norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche » (676)
			3212
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate » (694)
			3215
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate » (695)
			3216
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, relativo all'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, nonchè degli Atti aggiuntivi stipulati alla stessa data » (696)
			3216
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale » (698)
			3216
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930-VIII tra lo Stato e Gabriele d'Annunzio, riguardante il “ Vittoriale ” » (697)
			3217
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1508, che autorizza il ministro delle finanze a stipulare convenzioni per assicurare il ricupero dei crediti del Tesoro verso la Società “ S.A.P.R.I. ” » (684)
			3217
			« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali » (700)	3217
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1315, recante l'autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per la prosecuzione dei lavori della direttissima Firenze-Bologna » (615)	3218
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose » (687)	3218
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne sono privi » (685)	3218
(Discussione di):	
« Corso legale e prescrizione delle monete di nichelio puro, a contorno liscio, da centesimi cinquanta » (662)	3202
SUPINO, <i>relatore</i>	3203
ROBOCH, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	3203
« Aggiunta all'articolo 3 della legge 12 marzo 1926, n. 417, sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio Esercito, nella Regia Marina e nella Regia Aeronautica » (648)	3203
ANTONA TRAVERSI, <i>relatore</i>	3204
(Presentazione)	3219
Interrogazione:	
« Sulla tassa d'ingresso alle Gallerie, ecc. ».	
(Svolgimento)	3200
GIULIANO, <i>ministro dell'educazione nazionale</i>	3200
VISCONTI DI MODRONE	3201
Relazioni:	
(Presentazione)	3219
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	3220, 3222

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI ROBERTO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bongiovanni per giorni 30; Callaini per giorni 3; Strampelli per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Svolgimento di un'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione presentata al ministro dell'educazione nazionale dai senatori Visconti di Modrone, Corrado Ricci, Orsi, Salata, Schanzer, Antona Traversi, Pullè, Venturi, Cesareo, Bistolfi, Serristori, Greppi:

« Considerando che l'abolizione totale delle tasse d'ingresso nei Musei e nelle Gallerie del Regno pesa non lievemente sul bilancio dello Stato, in un'ora in cui il Governo Fascista si adopera con ogni mezzo per giungere al suo assestamento, i sottoscritti interrogano l'onorevole ministro per sapere se egli non creda opportuno, nel modo e nella misura che giudicherà convenienti, fissare una nuova equa tassa d'ingresso, convinti che, mentre non sarebbe di aggravio ai visitatori, gioverebbe alla tutela e conservazione delle opere d'arte ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'educazione nazionale per rispondere a questa interrogazione.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Tengo innanzi tutto, onorevoli senatori, ad affermare che apprezzo altamente le ragioni che hanno determinato il senatore Visconti di Modrone e gli altri senatori firmatari a presentare questa interrogazione, che sono certo il senatore Visconti di Modrone ci esporrà con la bella eloquenza che gli è propria. Posso anche aggiungere che in alcune di queste ragioni, che egli ci esporrà, posso convenire anche io. Egli ci dirà l'amore che tutti abbiamo e dobbiamo avere per il nostro patrimonio artistico e la necessità di difendere questo nostro patrimonio dal primo nemico che è il tempo e dagli altri nemici che sono, qualche volta, anche gli uomini. Ed anche su questo posso andare d'accordo con lui. Il senatore Visconti di Modrone ci dirà ancora la povertà nostra e l'inadeguatezza del nostro bilancio delle Belle Arti al grande compito della restaurazione delle opere artistiche ed a quello di disseppellire tutta la gloria di monumenti che ancora dorme sotto il suolo della nostra penisola sacra e con-

cluderà quindi: applicate la tassa d'ingresso alle Gallerie ed ai Musei.

Ora io voglio osservare, anzitutto, che questa tassa, abolita lo scorso anno, non era in precisa coincidenza col bilancio delle Belle Arti. L'introito di questa tassa non andava nè ai singoli Musei, nè alle singole Gallerie e neppure al bilancio delle Belle Arti; ma andava all'Era-rio, al bilancio generale dello Stato, e quindi le corrispondenti somme venivano erogate in relazione a valutazioni che superavano le esigenze artistiche. Dato questo, posso dire all'onorevole senatore Visconti di Modrone ed agli altri interroganti, che se è vero che la situazione del nostro bilancio è in questo momento delicata, se è vero che le Belle Arti hanno quella tradizione di francescana povertà di cui ho parlato, dobbiamo però pensare anche che il bilancio di uno Stato come l'italiano non può alterare la sua fisionomia per la tassa d'ingresso ai Musei ed alle Gallerie.

Quindi, dato ciò, io dico: rispettiamo il concetto, il principio che l'anno scorso è stato riaffermato anche in questo campo, e cioè l'abolizione di tutte le tasse nuove, di tutto il rinnovamento di tasse, anche di quelle volontarie, perchè questa è una cosa che ha la sua importanza, tanto che anche nel campo della scuola io ho creduto di proibire tutte quelle tassazioni volontarie che erano rappresentate dalle vendite e dalle sottoscrizioni che si facevano nelle aule.

Dato questo, ripeto, io richiamo l'onorevole interrogante a quello che ho affermato dianzi. Questa tassa è stata abolita perchè in un certo momento, quando era troppo lieve, dava un gettito inadeguato e, quando fu raggugliata ai prezzi attuali, allora ha determinato critiche molto aspre e spesso anche molto giuste. Perciò, dopo un anno appena da questa abolizione, rispettiamo il concetto della non tassazione, anche volontaria, e rispettiamo quella bella esperienza che lo Stato italiano ha voluto fare, di ospitalità agli stranieri nelle nostre Gallerie e nei nostri Musei, ed in pari tempo di perfetto diritto da parte degli italiani a godere la bellezza di tutto il nostro patrimonio artistico.

Aggiungo ancora che di inconvenienti non se ne sono verificati, inconvenienti che abbiano un minimo carattere di gravità.

Noi abbiamo sentito, d'altra parte, lamentare tante volte che gli italiani non abbiano sufficiente consapevolezza di questa meraviglia, di questo grande tesoro che è il nostro patrimonio artistico. Anche in altra occasione in Parlamento si è lamentato che i Musei e le Gallerie fossero alle volte sentiti come tombe silenziose, conservatrici del passato, non come aule vive dalle quali si levano i mistici cori delle voci che non hanno tempo.

Quindi lasciamo che questo diritto sia conservato, che questa bella esperienza sia fatta e non lamentiamoci nemmeno, non lamentiamoci troppo se qualche volta nei nostri Musei e nelle nostre Gallerie può entrare qualche persona che, in qualche modo, possa presentarsi in condizioni tali da non dare tutti gli affidamenti di comprendere gli alti significati dell'arte ed apprezzare la finezza dei nostri quadri e delle nostre statue. E ciò anche perchè credo che sia molto difficile oggi distinguere nettamente chi siano quelli che capiscono di arte e quelli che non ne capiscono. (*Benissimo*).

Con tutto ciò non posso fare a meno di aggiungere che moltissime persone, le quali capiscono poco e gustano poco la sovrana bellezza della nostra arte, sono tuttavia disposte a pagare tasse d'ingresso alle Gallerie e ai Musei e girare con il Baedeker, dimostrando un grande interesse nell'apprendere il nome dell'autore ed il soggetto di un'opera d'arte.

Ad ogni modo, dato che questa tassa è stata abolita un anno fa o poco più, io oggi non ravviso che la questione sia così grave e così urgente da doverla sottomettere ad un così appassionato esame, e non vedo nemmeno le ragioni sufficienti per venire in diverso avviso di quello preso or è un anno, di non tassare cioè con nuove forme l'ingresso ai Musei e alle Gallerie e di permettere il libero accesso a tutti coloro che abbiano desiderio di avere un momento di contatto del loro spirito con lo spirito eterno dell'arte. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Visconti di Modrone per dichiarare se è soddisfatto.

VISCONTI DI MODRONE. Io desidero rassicurare subito il Senato che non ho l'intenzione di pronunciare il bellissimo discorso che l'onorevole ministro dell'educazione nazionale ha avuto la bontà di annunciare. Io

non debbo fare, perchè conosco il regolamento che mi concede soltanto cinque minuti, che una breve dichiarazione, che non deve essere una arringa, non deve entrare nel merito della questione, deve solo dire se io sia più o meno soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro dell'educazione nazionale.

La risposta dell'onorevole ministro dell'educazione nazionale, che è stata espressa nella forma più cortese verso di me e verso gli illustri colleghi che firmarono l'interrogazione, non è certamente tale da appagare i nostri voti, ragione per la quale, ritenendo noi che sia utile, anzi necessario, ai fini della iniziativa che ci siamo proposti, dare a questo argomento una più vasta trattazione, trattazione che non ci può essere concessa in sede di interrogazione, noi preghiamo l'onorevole ministro dell'educazione nazionale di volerci concedere di riproporre questa questione in sede di bilancio. Nello stesso tempo formulo il voto che l'onorevole ministro dell'educazione nazionale, che ha tanta vigile cura di quelle che sono le bellezze del nostro paese, voglia nel frattempo studiare ancora, esaminare ancora la questione per vedere se sia possibile, in un modo o nell'altro, far sì che la conservazione del nostro patrimonio artistico, che è uno dei primi doveri ai quali siamo legati, non debba gravare come grava oggi, sul bilancio dello Stato. Noi desideriamo che il ministro possa esaminare la questione alla luce dell'esperienza di questi ultimi tempi; non è possibile non intendere tutta l'importanza di questo problema al quale si collegano intimamente le sorti, non vorrei dire le incerte sorti, del patrimonio artistico che ci è stato tramandato dalla generazione passata e che abbiamo il sacro dovere di riconsegnare integro e intatto alla generazione futura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione del comune di "Mussolinia di Sardegna" » (Numero 711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costituzione del comune di « Mussolinia di Sardegna ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo Stampato N. 711.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È costituito il comune « Mussolinia di Sardegna » con le parti di territorio dei comuni di Terralba e Oristano, delimitate in conformità della pianta planimetrica annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sarà provveduto con poteri discretivi al reparto del patrimonio e alla sistemazione dei rapporti finanziari fra il nuovo Comune e quelli di Terralba e Oristano.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Corso legale e prescrizione delle monete di nichelio puro, a contorno liscio, da centesimi cinquanta » (Numero 662).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Corso legale e prescrizione delle monete di nichelio puro, a contorno liscio, da centesimi cinquanta ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

In modificazione di quanto è stabilito dal Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 627, convertito nella legge 26 luglio 1929, n. 1440, le monete di nichelio puro da centesimi cinquanta, a contorno liscio, continuano ad avere corso legale fino al 31 dicembre 1931.

Le monete anzidette saranno prescritte al 30 giugno 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SUPINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Onorevoli colleghi, come avrete appreso dalla relazione, l'Ufficio centrale vi propone di dar voto favorevole al presente disegno di legge.

Raccomando però al Ministro delle finanze di dare istruzioni alle Tesorerie affinché non rimettano in circolazione le monete da 50 centesimi non ancora rigate nel contorno.

Io stesso ho avuto occasione di constatare che in alcune delle Tesorerie si danno indifferentemente in pagamento monete da 50 centesimi, alcune rigate, altre lisce.

Per tal modo queste ultime non possono essere sottoposte alla rigatura, e continueranno a circolare, coll'inconveniente al quale la legge intende porre riparo, quello cioè di essere scambiate, per errore o dolo, con quelle da lire cinque.

Tutto ciò senza dire che rimettendo in circolazione le monete a bordo liscio, l'operazione della rigatura si protrarrà indefinitamente, e sarà di nuovo necessario prorogare i termini del corso legale e della prescrizione.

Prego perciò il ministro delle finanze e in di lui assenza il sottosegretario di Stato di volere accogliere la raccomandazione.

ROSBACH, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSBACH, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Assicuro l'onorevole relatore che saranno date senz'altro tempestive e opportune istruzioni a tutte le Tesorerie del Regno, di non rimettere in circolazione, senza assoluta necessità, le monete del vecchio tipo.

SUPINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle assicurazioni date al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Esecuzione del Trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Panama e relativo Protocollo, firmato in Roma il 16 ottobre 1929 » (N. 666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esecuzione del trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Panama e relativo protocollo, firmato in Roma il 16 ottobre 1929-VII ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo Stampato N. 666*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Panama e relativo Protocollo, firmati in Roma il 16 ottobre 1929.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alla data ed alle condizioni previste all'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Aggiunta all'articolo 3 della legge 11 maggio 1926, n. 417, sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica » (N. 648).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiunta all'articolo 3 della legge 11 maggio 1926, n. 417, sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio

Esercito, nella Regia Marina e nella Regia Aeronautica ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

All'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 417, è aggiunto il seguente comma:

« Può peraltro prescindersi da tale limite di età quando trattasi di nominare di ruolo cappellani militari conservati temporaneamente in base ai Regi decreti 29 ottobre 1922, n. 1552 e 24 settembre 1923, n. 2307, e tuttora in servizio, ovvero cappellani militari incaricati, qualora gli uni e gli altri abbiano assunto i rispettivi uffici prima di aver superato il 40° anno di età ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ANTONA-TRAVERSI GRISMONDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONA-TRAVERSI GRISMONDI. Onorevoli senatori, nella relazione che accompagna il disegno di legge sottoposto al vostro esame, sono, io penso, bastevolmente chiarite le ragioni, le quali hanno indotto l'Ufficio centrale ad approvare l'opportuna aggiunta all'articolo 3° della legge sulla istituzione di cappellani presso le forze militari dello Stato.

E io penso altresì che da essa chiaro appaia l'animo che ci ha mosso nell'esprimere un voto a favore degli otto antichi cappellani di guerra, addetti all'Ufficio militare, con sede, prima a Udine, e ora a Padova, al quale è stato commesso l'immane compito di dare definitiva, eterna, degna cuna di pace a tutte le salme dei nostri gloriosi Caduti, giacenti su quell'immensa lista di terra, dallo Stelvio al mare, consacrata dalle nostre armi alla storia, a ciò che, per virtù del Governo rivendicatore della vittoria, i figli della Patria, morti per la sua grandezza, non vaghino, ombre dolenti, a chiedere elemosina di ricordi, ma stiano luminosi a riceverne l'omaggio, stiano là vigili e veggenti, e le loro tombe siano un termine e insieme un principio di cammino.

Io sono certo, onorevoli colleghi, che voi

tutti avete letta e vagliata la relazione; e perciò crederei superflua ora qualsiasi altra mia parola, se non reputassi debito mio, e al tempo stesso m'è compiacenza infinita, che la mia povera voce si levi la prima volta in questa Aula, sempre vibrante di ogni fede più alta, a onorare tutti i nobilissimi sacerdoti, i quali sul grigio-verde del fante portarono la croce vermiglia come una divina missione; e in particolar modo i più benemeriti tra loro, che la proseguono tuttavia con inestinguibile ardore.

Lo reputo mio dovere, perchè io stesso li ho visti all'opera; e con me li hanno visti i capi illustri del nostro esercito vittorioso, dei quali si onora questa assemblea, e molti miei colleghi, già miei antichi compagni d'armi.

Io li ho visti, prima, sulla terra squarciata e sconvolta, tra il rombo e la fiamma, incitatori di vivi e consolatori di morenti, perchè la morte fosse loro visione di luce.

Poi, sopraggiunta la pace, mentre presso che tutti ritornavano alle loro case, alle loro famiglie, e anche ai loro vantaggi personali, io li ho visti accogliere volenterosi la preghiera delle autorità militari ed ecclesiastiche di rimanere sotto le armi, per assolvere un altro santo ufficio.

E, alla testa delle loro compagnie di lavoratori e delle loro squadre di disinfezione, percorsero, esplorarono a palmo a palmo l'intero campo di battaglia per rinvenire ogni umile tomba isolata, rintracciare ogni cadavere disperso, ogni scheletro, e raccogliere anche sparse ossa.

Incuranti di fatiche, di disagi e di rischi, andarono, per sole e per pioggia, dalle Alpi al mare, sui ghiacci e sulle nevi, nelle paludi, nel fango, sulle petraie affilate del Carso, Calvario glorioso alla Terza Armata sotto il suo Duce e Principe invitto, tra i grovigli dei reticolati scontorti, per luoghi ancora pieni d'insidie, seminati di bombe inesplose... avanti, sempre avanti, fin dove membra umane erano rimaste a segnare la fede della Patria.

Io li ho visti nel lungo, macabro, estenuante lavoro delle esumazioni e ricomposizioni in bare, compiuto ogni volta con devozione di rito; li ho visti affannarsi a frugare fra gli indumenti, già sfilacciati e corrosi, fra le carni disfatte, tra le ossa scomposte e il terriccio, per rinvenire il piastrino rivelatore, o un og-

getto qualsiasi che potesse servire d'indizio, nella trepida speranza di dare i nomi a coloro che li avean perduti nel furor della mischia, e quei nomi gridare alle madri, perchè, singhiozzando, accorressero.

Io li ho visti, vigili sui soldati dell'Ufficio, i quali, armati di tutte le virtù del soldato italiano, sopprimevano migliaia di cimiteri, e ne costruivano di nuovi.

Li ho visti, nelle scarse ore di quiete nei loro uffici, in baite e baracche, attendere ai pazienti, delicatissimi lavori di elenchi, a ciò che il grande libro dei nostri morti abbia il minor numero possibile di lacune.

Li ho visti, infine, tra i superstiti in gramaglie, rasciugare lagrime, e placare anime offuscate dalla sciagura, per ricondurle a puri sensi d'orgoglio e di patrio amore. Opera tutta, che io vi ho brevemente compendiata, ma che, se fosse illustrata in ogni suo particolare, li farebbe assurgere ad apostoli dell'umana pietà.

E qui dovere di verità e di giustizia mi induce ad accomunare nella lode tutti i militari dell'« Ufficio Cure e Onoranze alle Salme dei Caduti in Guerra », dai capi ai gregari, da quelli di Udine a quelli di Padova, i quali alla santa opera diedero e danno tutta la loro tenace volontà, e tutta la loro carità fraterna.

Esulando ora dalle considerazioni puramente morali, per discendere a quelle di ordine materiale, necessarie anch'esse, io devo dichiarare che, dopo l'esplicito ammonimento fatto proprio ieri dal Capo del Governo anche a noi, senatori del Regno, l'Ufficio centrale si sarebbe ben guardato dal chiedere, oggi stesso, cosa qualsiasi, la quale importasse il menomo aggravio al bilancio dello Stato.

Ma l'accoglimento del nostro voto non peserebbe sul bilancio in alcun modo, in quanto che gli stipendi, che ora percepiscono i cappellani dell'Ufficio di Padova, agguagliano, se pur non superano, ed è anche giusto, quelli dei cappellani capi.

Un lieve aggravio al bilancio potrebbe venire più tardi, agli effetti delle pensioni; ma bisogna considerare che i lavori dell'Ufficio militare di Padova non potranno essere condotti compiutamente a termine se non nel volgere di sette od otto anni, e quando esso sarà disciolto, i suoi cappellani saranno chiamati a coprire i posti che rimarranno vacanti nel

ruolo dei cappellani capi; e anche, naturalmente, potranno essere destinati alla custodia dei monumentali templi-ossari, che si stanno costruendo nella ex-zona di guerra.

Ora, se noi dobbiamo, oggi, essere obbedienti a imprescindibili necessità finanziarie, ci confortiamo pure con la certezza che, grazie al senno altissimo del Governo Fascista, il bilancio dello Stato sarà tra breve pienamente assestato, e allora potrà sopportare l'aggravio di poche migliaia di lire, per obbedire dal canto suo a un alto senso di giustizia.

Pertanto, onorevoli colleghi, io sono certo che il voto espresso dall'Ufficio centrale a favore dei cappellani dell'Ufficio di Padova troverà il vostro unanime consenso; e confido che il ministro della guerra, dopo aver sentito l'avviso di S. E. l'Ordinario militare, il quale i suoi dipendenti ha pure tanto a cuore, vorrà benevolmente accoglierlo, sì che quei nobilissimi sacerdoti, i quali, per puro senso di abnegazione, non vollero far ritorno alle rispettive diocesi, dove erano attesi ai loro posti di anteguerra, e sarebbero anche potuti salire a maggiori uffici, benefici e dignità ecclesiastiche, siano riassicurati del tutto sulle loro sorti avvenire, e abbiano insieme una prova tangibile della riconoscenza della Nazione. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni facenti obbligo dell'impianto radiogoniometrico e dell'impianto trasmittente ad onde corte sulle navi mercantili » (N. 692).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni facenti obbligo dell'impianto radiogoniometrico e dell'impianto trasmittente ad onde corte sulle navi mercantili ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo stampato N. 692.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno

chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'obbligo dell'impianto radiogoniometrico stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, convertito in legge 17 giugno 1929, n. 1095, è esteso alle navi da passeggeri ed alle navi cisterna destinate al trasporto di combustibile liquido, che compiano viaggi oltre Costantinopoli e che abbiano l'obbligo dell'impianto radiotelegrafico.

Sono esonerate dall'obbligo dell'impianto radiogoniometrico le navi che, pur oltrepassando lo Stretto di Gibilterra e il Canale di Suez, non si spingano oltre Casablanca e Lisbona nell'Atlantico e Kosseir nel Mar Rosso.

(Approvato).

Art. 2.

L'obbligo dell'impianto trasmittente ad onda corta, previsto dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, è limitato alle navi di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate, destinate alle linee sottoindicate:

- a) linee da passeggeri Italia-Nord America (Atlantico);
- b) linee da passeggeri Italia-Centro America-Sud Pacifico;
- c) linee da passeggeri Italia-Sud America (Atlantico);
- d) linee, sia da passeggeri che da carico, Italia-Nord Pacifico;
- e) linee, sia da passeggeri che da carico, Italia-Congo;
- f) linee da passeggeri Italia-Estremo Oriente;
- g) linee da passeggeri Italia-Australia;
- h) linee, sia da passeggeri che da carico, Italia-Chisimaio;
- i) linee, sia da passeggeri che da carico, Italia-Durban.

È data, però, facoltà al Ministero delle comunicazioni di estendere l'obbligo del suddetto impianto a quelle altre navi per le quali fosse reso opportuno da esigenze di traffico.

Per le rimanenti navi su cui, in virtù dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, dovrebbero essere sistemati impianti ad onde corte, è consentito che, in

luogo degli impianti stessi, sia installato un trasmettitore a tubi elettronici adattabile al macchinario a scintilla, atto ad emettere onde persistenti e persistenti-interrotte da 600 a 2400 metri.

(Approvato).

Art. 3.

La disposizione di cui al primo comma del precedente articolo 1 e quelle di cui all'articolo 2, dovranno avere applicazione entro il 1° luglio 1931, rimanendo intanto abrogate le disposizioni precedenti ad esse contrarie.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici » (N. 715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 715.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'obbligo fatto dagli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ai costruttori e commercianti di materiali per radioaudizioni circolari di munirsi della licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, viene esteso indistintamente a tutti i costruttori e commercianti di materiale radioelettrico di

qualsiasi tipo, compresi i rappresentanti di commercio degli stessi materiali.

Anche i semplici montatori di impianti ad uso di apparecchi radioelettrici e i riparatori di detti apparecchi sono obbligati a munirsi della licenza da rilasciarsi dal Ministero delle comunicazioni.

I costruttori, i commercianti e i rappresentanti, di cui alle precedenti disposizioni, sono tenuti al pagamento delle tasse per licenza di costruzione o per licenza di vendita, indicate negli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917.

I montatori e i riparatori sono tenuti al pagamento della tassa annua di lire cinquanta.

Le tasse suddette sono ripartite in misura eguale fra il Ministero delle finanze e quello delle comunicazioni.

(Approvato).

Art. 2.

Colui che a scopo di commercio intenda importare dall'estero apparecchi radioelettrici trasmettenti completi o riceventi completi o parti di essi colpite da tassa deve munirsi:

1) della licenza di vendita stabilita dal precedente articolo;

2) di una speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni da richiedersi tipo per tipo, specificando nella domanda il quantitativo ed il tipo degli apparecchi da introdursi ed il motivo della importazione.

Le Amministrazioni pubbliche statali sono esentate dalla precedente autorizzazione.

Colui che intenda importare nel Regno, per esclusivo uso personale, materiali radioelettrici, deve solo munirsi di autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale, ove la conceda, potrà stabilire la quantità e qualità di materiali per cui è accordata l'autorizzazione stessa, ed il termine massimo entro il quale l'importazione deve aver luogo.

Gli italiani residenti all'estero e gli stranieri che, recandosi temporaneamente nel Regno, intendano portare o usare un apparecchio radioelettrico, debbono ottenerne licenza dal Ministero delle comunicazioni. All'uopo gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero degli affari esteri, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'ap-

plicazione della presente legge, che verrà emanato di concerto col Ministero delle finanze e cogli altri Ministeri interessati.

(Approvato).

Art. 3.

È vietato eseguire impianti radioelettrici di qualsiasi specie per conto di privati, o di Società o di Enti privati, che non siano in possesso dell'atto di concessione, o della licenza governativa, da cui risulti lo scopo al quale gli impianti sono destinati.

Per la installazione di impianti riceventi per radioaudizioni circolari del tipo domiciliare è sufficiente che l'utente sia in possesso della licenza prevista dall'articolo 7 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917. Se si tratti di impianti riceventi di radioaudizione circolare destinati a funzionare in locali pubblici o aperti al pubblico, l'utente deve essere in possesso, oltrechè della detta licenza, anche dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, richiesta dall'articolo 67 del testo unico approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti della presente legge è considerata stazione radioelettrica privata qualsiasi stazione trasmittente e ricevente, oppure unicamente trasmittente od unicamente ricevente, che non sia gestita dallo Stato o da un concessionario autorizzato a eseguire, a scopo pubblico o nell'interesse del pubblico, servizi fissi, servizi mobili, servizi di radiodiffusione o servizi speciali.

(Approvato).

Art. 5.

L'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche private sono ammessi soltanto nei seguenti casi:

a) a scopo di radioaudizioni circolari, mediante installazioni poste a domicilio, in locali pubblici od aperti al pubblico, o presso Circoli, Istituti od Enti privati;

b) per collaudo di materiali radiotecnici, ricerche ed esperienze radioelettriche, purchè gli impianti siano eseguiti presso officine, la-

boratori, istituti, ovvero siano eseguiti nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni;

c) a scopo didattico o dimostrativo, presso scuole, istituti, mostre, musei, gallerie, e simili, nel quale caso gli apparecchi non possono funzionare che a circuito interno;

d) per servizi di ricezione giornalistici o di borsa, per servizi meteorologici o per altri servizi di speciale interesse nazionale.

Le suddette stazioni non possono essere impiantate ed usate che in seguito al rilascio di licenza da parte del Ministero delle comunicazioni, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 2, salvo che per gli impianti di radioaudizione circolare preveduti nel comma a), per i quali continueranno ad applicarsi le norme attualmente vigenti.

Nulla è innovato circa l'obbligo della autorizzazione di pubblica sicurezza per gli impianti di radioaudizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Nel regolamento menzionato all'articolo 2 saranno indicate le condizioni tecniche e di esercizio e tutte le altre condizioni da osservarsi dalle stazioni suddette.

Restano immutate le disposizioni legislative e regolamentari attualmente in vigore, e quelle contenute nei rispettivi atti di concessione, per quanto concerne le licenze ai concessionari di servizi radioelettrici a scopo pubblico o di servizi di radiodiffusione, e le licenze ai possessori di velivoli privati, che non svolgono un servizio pubblico o nell'interesse pubblico, per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, non è obbligatorio l'impianto della stazione radioelettrica a bordo.

(Approvato).

Art. 6.

Gli apparecchi radioelettrici sia delle stazioni dei concessionari di servizi pubblici, sia delle stazioni private, non possono essere usati per fini diversi da quelli indicati negli atti di concessione o di licenza.

(Approvato).

Art. 7.

Tutte le licenze per costruzione, vendita, montaggio, riparazione, impianto ed uso di apparecchi radioelettrici hanno la durata di un

anno. Esse non sono trasmissibili, e alla scadenza possono essere rinnovate.

(Approvato).

Art. 8.

Le licenze contemplate nei precedenti articoli possono essere sospese o revocate per abuso del titolare o quando questi non abbia più i prescritti requisiti, senza pregiudizio della applicazione delle sanzioni penali, qualora si tratti di fatti costituenti reato.

Il provvedimento di sospensione o di revoca è disposto dal Ministero delle comunicazioni, di concerto col Ministero dell'interno. In caso di urgenza, la sospensione può essere disposta anche dal Prefetto.

(Approvato).

Art. 9.

Ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo 8, il Ministro per le comunicazioni, di sua iniziativa ovvero su richiesta delle autorità politiche, o militari, può procedere in qualsiasi momento e senza indennizzo alla sospensione parziale o totale del funzionamento delle stazioni radioelettriche private, quando ciò sia richiesto da motivi attinenti alla tutela dell'ordine nazionale, della sicurezza pubblica o della difesa militare.

Il Ministro per le comunicazioni può inoltre disporre, quando ricorrano le condizioni indicate nel comma precedente, la soppressione o la requisizione delle stazioni anzidette.

(Approvato).

Art. 10.

Le licenze rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge sono valide sino alla loro scadenza.

È data tuttavia facoltà al Ministero delle comunicazioni, anche su richiesta del Ministero dell'interno, di disporre la rinnovazione della licenza secondo le modalità della presente legge. In tal caso l'interessato deve munirsi della licenza entro tre mesi dalla notificazione dell'invito da parte del Ministero delle comunicazioni.

I costruttori, i commercianti, gli importatori, i montatori e i riparatori di materiali radioelettrici, e tutti coloro che, possedendo o usan-

do stazioni private dei tipi indicati ai commi b), c), d), dell'articolo 5 siano tenuti a munirsi di una licenza, devono richiederla entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Le violazioni delle disposizioni dell'articolo 1 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge sono punite, ove non costituiscono reato più grave, con una ammenda da lire duecento a lire duemila o con l'arresto fino a due anni.

In caso di recidiva la pena è aumentata fino alla metà.

Si fa luogo alla confisca, a termini del Codice di procedura penale, degli apparecchi abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito uso.

(Approvato).

Art. 12.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di fondato sospetto di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 1 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge, possono eseguire perquisizioni domiciliari secondo le formalità prescritte dagli articoli 167 e 171 del Codice di procedura penale.

In tali visite debbono farsi accompagnare, possibilmente, da uno o più funzionari governativi incaricati della ordinaria vigilanza sugli impianti radioelettrici.

(Approvato).

Art. 13.

Per quanto concerne le colonie, è delegata ai Governatori la facoltà di adottare provvedimenti conformi a quelli contenuti nella presente legge, restando di loro competenza il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze di cui ai precedenti articoli, nonchè la riscossione delle tasse relative, i cui proventi saranno per intero devoluti ai bilanci coloniali. Per quanto riguarda il rilascio delle licenze ai concessionari di servizi radioelettrici fissi o mobili a scopo pubblico, o di servizi di radiodiffusione, saranno presi volta per volta, per il tramite del

Ministero delle colonie, i necessari accordi col Ministero delle comunicazioni e con gli altri Ministeri interessati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Adesione all'accordo firmato a Vienna il 30 novembre 1923, tra i Governi d'Austria, di Polonia, di Romania, di Jugoslavia e di Cecoslovacchia, circa gli anticipi fatti dall'ex Monarchia austro-ungarica agli impiegati di Stato passati al servizio degli Stati successori » (N. 718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Adesione all'Accordo firmato a Vienna il 30 novembre 1923, tra i Governi d'Austria, di Polonia, di Romania, di Jugoslavia e di Cecoslovacchia circa gli anticipi fatti dall'ex Monarchia austro-ungarica agli impiegati di Stato passati al servizio degli Stati successori ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 718.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'adesione all'Accordo firmato a Vienna il 30 novembre 1923, tra i Governi d'Austria, di Polonia, di Romania, di Jugoslavia e di Cecoslovacchia circa gli anticipi fatti dall'ex-Monarchia austro-ungarica agli impiegati di Stato passati al servizio degli Stati successori.

(Approvato).

Art. 2.

Tale accordo avrà esecuzione nel Regno a far tempo dalla data in cui l'adesione dell'Italia sarà notificata al Governo federale austriaco.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga delle funzioni del Comitato liquidatore dei patrimoni degli Enti soppressi e dei beni immobili degli Enti ecclesiastici conservati » (N. 691).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Proroga delle funzioni del Comitato liquidatore dei patrimoni degli Enti soppressi e dei beni immobili degli Enti Ecclesiastici conservati ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo Stampato N. 691.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 27 giugno 1929, n. 1044, è prorogata al 30 giugno 1932.

(Approvato).

Art. 2.

Dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge cessa il conto corrente istituito in virtù del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, per la gestione del fondo in contanti costituito dagli interessi maturatisi sulla rendita pubblica consolidato 3,50 per cento iscritta a nome del Demanio per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico a favore sia del Fondo per il Culto sia degli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione.

Il servizio invece dei titoli di rendita resta mantenuto presso la Tesoreria centrale dello Stato, insieme al relativo conto corrente.

Con decreti del ministro delle finanze sarà provveduto alla istituzione nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze dei capitoli occorrenti per la gestione del fondo in contanti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della " Casa dello studente " in Roma » (N. 709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della " Casa dello Studente " in Roma ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo Stampato N. 709.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata in ogni sua disposizione ed è resa esecutiva la annessa convenzione stipulata in Roma il giorno 3 settembre 1930, con cui il Ministero delle finanze, il Ministero delle corporazioni, il Partito Nazionale Fascista, il Governatorato di Roma, la Federazione fascista dell'Urbe, la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti ed artisti, la Regia Università degli studi di Roma, la Regia Scuola d'ingegneria di Roma, la Regia Scuola di architettura di Roma, il Regio Istituto superiore di magistero di Roma, il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma, si sono costituiti in Consorzio per la creazione in Roma di un Istituto denominato « Casa dello Studente ».

(Approvato).

Art. 2.

Il Consorzio di cui all'articolo precedente, è eretto in ente morale e sarà regolato secondo le norme contenute nella annessa convenzione.

L'ordinamento e funzionamento dell'Istituto « Casa dello Studente » in Roma, sarà determinato da un regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione del Consorzio ed approvato dal Ministero della educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

(Approvato).

Art. 3.

Agli atti e contratti di competenza del Consorzio, compresi quelli riguardanti il trapasso di proprietà, saranno applicabili, nei riguardi delle tasse di registro, di bollo e ipotecarie, le norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato e considerati fatti nell'interesse di questo. Saranno, però, dovuti gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Gli interessi sulle somme mutate al Consorzio o dei mutui eventualmente contratti dagli enti locali sovventori per provvedere al pagamento dei loro contributi saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1550, che sopprime la carica di Regio Commissario per il porto di Fiume » (N. 693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1550, che sopprime la carica di Regio Commissario per il porto di Fiume ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1550, che sopprime la carica di Regio Commissario per il porto di Fiume.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1472, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1931 » (N. 672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1472, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1931 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1472, riguardante provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1931.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1487, circa il divieto di importazione e di vendita nella provincia di Zara di tabacchi similari a quelli di produzione del monopolio » (N. 674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1487, circa il divieto di importazione e di vendita nella provincia di Zara di tabacchi similari a quelli di produzione del monopolio ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1487, concernente il divieto di importazione e di vendita nella provincia di Zara di tabacchi similari a quelli di produzione del Monopolio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale, con annesso Protocollo, firmata a Ginevra il 24 marzo 1930 fra l'Italia ed altri Stati » (N. 675).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale, con annesso Protocollo, firmata a Ginevra il 24 marzo 1930 fra l'Italia ed altri Stati ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413, che approva la Convenzione commerciale, con annesso protocollo, firmata a Ginevra il 24 marzo 1930 fra l'Italia ed altri Stati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, recante norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche » (N. 676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, recante norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, che approva le nuove norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche, con le modificazioni seguenti:

All'articolo 7, delle norme per le località della prima categoria il terzo comma è sostituito dal seguente:

Per edifici isolati, che abbiano intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta nel seguente articolo 8, possono essere ammessi, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutto o parte di ciascun edificio, un numero di piani ed altezze, maggiori di quelli stabiliti nel precedente articolo 6 e nei primi due commi di questo articolo, quando siano giustificati da ragione di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, di interesse artistico o di esercizio industriale.

Allo stesso articolo 7, delle norme per le località della prima categoria dopo il terzo comma è aggiunto il comma seguente:

In tali edifici anche l'altezza dei singoli piani può essere maggiore di quella fissata dal successivo articolo 10.

L'articolo 11, delle norme per le località della seconda categoria è sostituito dal seguente:

Le nuove costruzioni fuori dei centri abitati o nel prolungamento dei centri abitati lungo strade esistenti non contemplate da piani regolatori, sono soggette all'osservanza delle norme fissate nei precedenti articoli. Qualora la strada lungo la quale si deve fabbricare non abbia la larghezza minima di metri 8, i nuovi edifici debbono costruirsi alla distanza di metri 4 dall'asse della strada esistente e la loro altezza media verso la strada stessa non può essere superiore a metri 10,50 (m. 8 + 2,50).

Per gli edifici di altezza superiore a metri 10,50 la distanza di metri 4 dall'asse stradale deve essere aumentata della differenza fra l'altezza di ciascun edificio e i metri 10,50.

Quando non si possa costruire che da un solo lato della strada l'altezza degli edifici stabilita dai due comma precedenti, può essere aumentata di metri 4, sempre nei limiti fissati dai precedenti articoli.

Il terzo comma dell'articolo 12 delle norme per le località della prima categoria è sostituito dal seguente:

I fumaioli debbono essere di lamiera di ferro, di ardesia artificiale o di cemento armato o di tipo equivalente. Tutte le altre opere debbono essere intelaiate o baraccate e solidamente collegate con le strutture dell'edificio.

Il primo comma dell'articolo 20 delle norme per le località della prima categoria è sostituito dal seguente:

Quando negli edifici a muratura ordinaria le travi portanti dei solai abbiano tale sezione da lasciar temere la flessione laterale, questa deve essere impedita con collegamenti trasversali ad interasse non superiore a metri 2. Le travi debbono appoggiare sui muri per almeno quattro quinti dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui, debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

L'ultimo comma dello stesso articolo 20 delle norme per le località della prima categoria è sostituito dal seguente:

Nel caso di solai in cemento armato essi saranno collegati con correnti orizzontali. Quando invece il fabbricato è in muratura ordinaria senza ingabbiatura, i solai dovranno essere collegati da cordoli di ripiano i quali devono essere estesi su tutti i muri longitudinali e trasversali.

L'ultimo comma dell'articolo 27 delle norme per le località della prima categoria è sostituito dal seguente:

Nei tetti a falde, il materiale di copertura non deve eccedere il peso di chilogrammi 70 per metro quadrato; sarà escluso in modo as-

soluto il pianellato che dovrà essere sostituito da tavole di legno.

L'articolo 28 delle norme per le località della prima categoria è sostituito dal seguente:

Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto od in parte, terrazze piane a livello della linea di gronda purchè il materiale di protezione e copertura non ecceda il peso di chilogrammi 70 per metro quadrato.

Il primo comma dell'articolo 30 delle norme per le località della seconda categoria è sostituito dal seguente:

Sono vietati:

a) la sopraelevazione di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme, anche quando con la sopraelevazione non verrebbe superata l'altezza prescritta nei precedenti articoli. Può soltanto ammettersi, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici da darsi caso per caso, la sopraelevazione di un solo piano nelle case a solo piano terreno; e di un terzo piano nelle case a due piani, anche quando le case esistenti siano state costruite con muratura di pietra non listata, a condizione che per tutto quanto riguarda la qualità dei materiali impiegati, gli spessori e le distanze fra asse ed asse dei muri maestri, sia in fondazione che in elevazione ecc., siano state rispettate le prescrizioni degli articoli precedenti e che l'ufficio del Genio civile dichiari di aver constatato che i muri presentano condizioni tali di stabilità, anche nei riguardi delle fondazioni, da permetterne la sopraelevazione; e che il terreno sul quale l'edificio è costruito è capace di resistere alla maggiore pressione unitaria dipendente dalla sopraelevazione.

La lettera b) dello stesso articolo 30 delle norme per le località della seconda categoria è sostituita dalla seguente:

b) La sopraelevazione di edifici esistenti che pure costruiti in conformità delle presenti norme abbiano raggiunta l'altezza prescritta nei precedenti articoli; può solo ammettersi, in via eccezionale e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, una mag-

giore altezza quando ne venga fatta richiesta dalle amministrazioni comunali per ragioni di estetica o per altri motivi di pubblico interesse.

La lettera e) 2° comma dell'articolo 32 delle norme per le località della prima categoria è sostituita dalla seguente:

e) che i muri interni nei piani superiori siano costruiti con mattoni forati.

Allo stesso articolo 32 delle norme per le località di prima categoria dopo il 7° comma è aggiunto il seguente comma:

Quando le altezze dei piani indicati nella lettera c) siano notevolmente minori e l'insieme della struttura presenti condizioni specialmente sfavorevoli, potranno essere adottate dimensioni ed armature diverse da quelle indicate nel presente articolo, semprechè siano giustificate da un rigoroso calcolo.

L'articolo 37 delle norme per le località della prima categoria è sostituito dal seguente:

Le volte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate a condizione espressa che non siano lesionate e non siano impostate su muri che pur non dovendo essere demoliti, presentino lesioni tali da non potersene garantire, a giudizio del Genio civile, la stabilità anche dopo eseguiti i rafforzamenti e le riparazioni di cui ai successivi articoli 41 e 42 e purchè sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso però debbono sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani.

Il primo comma dell'articolo 40 delle norme per le località della seconda categoria è sostituito dal seguente:

Le murature gravemente lesionate che presentano, cioè strapiombo e fessuramento molto diffuso debbono essere demolite.

Il primo comma dell'articolo 41 delle norme per le località della prima categoria è sostituito dal seguente:

Gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baraccato elevantisi oltre i me-

tri 8, previamente ridotti in altezza, se le loro condizioni statiche lo richiedano, a norma del precedente articolo 38, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edificio, e rilegati fra loro da cinture al piano della risega di fondazione e a quelli del solaio e della gronda, in modo da formare una ingabbiatura esterna.

Il primo comma dell'articolo 42 delle norme per le località della prima categoria è sostituito dal seguente:

Le murature, comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite non a regola d'arte, nonchè quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite.

L'articolo 72 è sostituito dal seguente:

In tutti i comuni del Regno nei quali non è prescritta l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia contenute nel presente decreto, le Amministrazioni comunali debbono provvedere, quando ciò non sia stato già fatto, a che nei regolamenti edilizi di cui all'articolo 131 della legge comunale e provinciale sia resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali e ai sistemi costruttivi adottati nei loro rispettivi territori.

Il regolamento deve anche contenere le disposizioni relative all'accertamento delle contravvenzioni, all'eventuale sospensione dei lavori o alla demolizione totale o parziale delle opere eseguite e deve indicare le penalità a cui vanno soggetti i contravventori.

Tra le norme tecniche da prescrivere debbono essere principalmente comprese quelle indicate nei seguenti paragrafi:

a) è vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere;

b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di

buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riperto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale;

c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame è da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a metri 1.50.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente, mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti;

d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;

e) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2.50 rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio;

f) in tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato; nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di spessore di due sole teste, il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui alla lettera e);

g) i lavori di muratura, qualunque sia il

sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali di costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal ministro per i lavori pubblici.

Dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente articolo 72-bis:

Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzione o ricostruzione in qualsiasi comune per fabbricati urbani di più piani dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e dai relativi regolamenti, nonchè ai sensi della legge n. 58 del 3 gennaio 1929, sulle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, il quale professionista assume la responsabilità della esecuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni.

L'articolo 74 è soppresso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate » (N. 694).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate » (N. 695).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, relativo all'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione italo romeno del 25 febbraio 1930, nonché degli Atti aggiuntivi stipulati alla stessa data » (N. 696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, relativo all'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, nonché degli Atti aggiuntivi stipulati alla stessa data ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, che dà esecuzione ai seguenti Atti internazionali stipulati a Roma tra l'Italia e la Romania il 25 febbraio 1930:

1° Trattato di commercio e navigazione, con Protocollo finale;

2° Scambio di Note riflettenti l'articolo 12, paragrafo *a*), del Trattato di cui al n. 1;

3° Scambio di note concernenti il regime delle società;

4° Protocollo concernente materia ferroviaria;

5° Protocollo concernente il regime delle importazioni e delle esportazioni;

6° Convenzione sanitaria veterinaria con Protocollo finale;

7° Scambio di note contemplanti un Accordo in materia di certificati d'origine.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale » (N. 698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930 tra lo Stato e Gabriele d'Annunzio, riguardante il "Vittoriale" » (N. 697).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la Convenzione stipulata il 4 ottobre 1930 tra lo Stato e Gabriele D'Annunzio, riguardante il "Vittoriale" ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930, tra lo Stato e Gabriele D'Annunzio, riguardante il « Vittoriale ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1508, che autorizza il ministro delle finanze a stipulare convenzioni per assicurare il ricupero dei crediti del Tesoro verso la Società "S. A. P. R. I." » (N. 684).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1508, che autorizza il ministro delle finanze a stipulare convenzioni per assicurare il ricupero dei crediti del Tesoro verso la Società "S.A.P.R.I." ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto - legge 13 novembre 1930, n. 1508, con il quale il ministro delle finanze è autorizzato a stipulare convenzioni per assicurare il recupero dei crediti del tesoro verso la Società « S. A. P. R. I. ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali » (N. 700).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1315, recante l'autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per la prosecuzione dei lavori della direttissima Firenze-Bologna » (N. 615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1315, recante l'autorizzazione della spesa di 40 milioni per la prosecuzione dei lavori della direttissima Firenze-Bologna ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1315, recante l'autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per la prosecuzione dei lavori della direttissima Firenze-Bologna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose » (N. 687).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne sono privi » (N. 685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne sono privi ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne e alla Banca cooperativa di credito agricolo di Firenze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi 12 disegni di legge iscritti all'ordine del giorno e testè approvati per alzata e seduta.

Avverto gli onorevoli colleghi che, subito dopo avrà luogo una seconda votazione a scrutinio segreto per gli altri 12 disegni di legge iscritti all'ordine del giorno dal n. 13 al 24 ed anche essi approvati testè per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

DE BONO, ministro delle Colonie. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BONO, ministro delle colonie. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1584, riflettente la autorizzazione ad importare nel Regno, in esenzione da dazi, le banane di origine e provenienza dalle Colonie Italiane, senza limite di quantitativo » (732).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle colonie della presentazione di questo disegno di legge che avrà il suo corso a norma del regolamento.

Invito i senatori Guido Biscaretti, De Michelis, Valvassori-Peroni, Sanjust a presentare alcune relazioni.

GUIDO BISCARETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1933 di alcune disposizioni di carattere transitorio concernenti il personale militare della Regia aeronautica » (716).

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per le statistiche economiche, firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928, fra l'Italia ed altri Stati » (717).

VALVASSORI-PERONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Norme relative al matrimonio dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare » (719).

SANJUST. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 3 agosto 1930, n. 1065, 24 ottobre 1930, n. 1426, e 23 ottobre 1930, n. 1454, recanti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 (678).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Guido Biscaretti, De Michelis, Valvassori-Peroni, Sanjust della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Antona Traversi, Arrivabene, Artom. Baccelli Alfredo, Bastianelli, Bazan, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bollati, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Campili, Canevari, Carletti, Casanova, Casertano, Cassis, Cavazzoni, Celesia, Cesareo, Chersi, Cian, Ciccotti, Cito Filomarino, Conci, Concini, Corbino, Cornaggia, Cossilla, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico. Einaudi.

Fabri, Facchinetti, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Gallenga, Gallina, Garbasso, Garofalo, Ginori Conti, Gonzaga, Greppi, Guaccero, Gualtieri, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Larussa, Lissia, Longhi, Luciolli, Luiggi.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Marconi, Mariotti, Marozzi, Martino, Mayer, Mazzoccolo, Mazzoni, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Morpurgo, Morrone.

Nasini, Nuvoloni.

Orsi.

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Pecori Giraldi, Pericoli, Perla, Pironti, Poggi Cesare, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio. Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo Nicola, Rossi Giovanni, Rossini, Rota Giuseppe.

Sailer, Salandra, Salata, Sandrini, Sanjust, Santoro, Santucci, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Scialoja Vittorio, Sechi, Serristori, Setti, Silj, Simonetta, Soderini, Spirito, Supino.

Tamborino, Tanari, Tassoni, Tofani, Tolomei, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta, Trecani.

Vaccari, Valenzani, Valvassori-Peroni, Vanzo, Varisco, Venturi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone.

Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Costituzione del comune di « Mussolinia di Sardegna » (711):

Senatori votanti	166
Favorevoli	156
Contrari	10

Il Senato approva.

Corso legale e prescrizione delle monete di nichelio puro, a contorno liscio, da centesimi cinquanta (662):

Senatori votanti	166
Favorevoli	160
Contrari	6

Il Senato approva.

Esecuzione del Trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Panama, e relativo Protocollo, firmati in Roma il 16 ottobre 1929-VII (666):

Senatori votanti 166

Favorevoli	160
Contrari	6

Il Senato approva.

Aggiunta all'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 417, sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica (648):

Senatori votanti 166

Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Modifiche alle disposizioni facenti obbligo dell'impianto radiogoniometrico e dell'impianto trasmettente ad onde corte sulle navi mercantili (692):

Senatori votanti 166

Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici (715):

Senatori votanti 166

Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Adesione all'Accordo firmato a Vienna il 30 novembre 1923, tra i Governi d'Austria, di Polonia, di Romania, di Jugoslavia e di Cecoslovacchia, circa gli anticipi fatti dall'ex Mo-

narchia austro-ungarica agli impiegati di Stato passati al servizio degli Stati successori (718):

Senatori votanti	166
Favorevoli	160
Contrari	6

Il Senato approva.

Proroga delle funzioni del Comitato liquidatore dei patrimoni degli Enti soppressi e dei beni immobili degli Enti ecclesiastici conservati (691):

Senatori votanti	166
Favorevoli	161
Contrari	5

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della « Casa dello Studente » in Roma (709):

Senatori votanti	166
Favorevoli	156
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1550, che sopprime la carica di Regio Commissario per il porto di Fiume (693):

Senatori votanti	166
Favorevoli	160
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1472, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1931 (672):

Senatori votanti	166
Favorevoli	158
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1487, circa il divieto di importazione e di vendita nella provincia di Zara di tabacchi similari a quelli di produzione del monopolio (674):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora a una seconda votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge posti all'ordine del giorno dal n. 13 al 24 e testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Amero d'Aste, Antona Traversi, Arrivabene, Artom.

Baccelli Alfredo, Bastianelli, Bazan, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borsarelli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Campili, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Cavazzoni, Ceslesia, Cesareo, Chersi, Cian, Ciccotti, Cito Filommarino, Conci, Concini, Corbino, Cornaggia, Cossilla, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, Della Torre, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico.

Einaudi.

Fabri, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Gallina, Garbasso, Garofalo, Gonzaga, Guacero, Gualtieri, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Larussa, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli, Luiggi.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Marconi, Mariotti, Marozzi, Mayer, Mazzoccolo, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nasini, Nuvoloni.

Orsi.

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Pecori Giraldi, Pericoli, Perla, Pironti, Poggi Cesare, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Salandra, Salata, Sandrini, Sanjust, Santoro, Santucci, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Serristori, Silj, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Supino.

Tamborino, Tanari, Tassoni, Tofani, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Valenzani, Valvassori-Peroni, Vanzo, Varisco, Venzi, Versari, Vicini Antonio.

Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della seconda votazione a scrutinio segreto:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale, con annesso Protocollo, firmata a Ginevra il 24 marzo 1930 fra l'Italia ed altri Stati (675):

Senatori votanti 157

Favorevoli 152

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, recante norme tec-

niche ed igieniche di edilizia per le località sismiche (676):

Senatori votanti 157

Favorevoli 150

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate (694):

Senatori votanti 157

Favorevoli 151

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate (695):

Senatori votanti 157

Favorevoli 149

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, relativo all'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, nonché degli Atti aggiuntivi stipulati alla stessa data (696):

Senatori votanti 157

Favorevoli 151

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale (698):

Senatori votanti 157

Favorevoli 149

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930-VIII tra lo Stato e Gabriele d'Annunzio, riguardante il « Vittoriale » (697):

Senatori votanti	157
Favorevoli	107
Contrari	50

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1508, che autorizza il ministro delle finanze a stipulare convenzioni per assicurare il ricupero dei crediti del Tesoro verso la Società « S.A.P.R.I. » (684):

Senatori votanti	157
Favorevoli	148
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali (700):

Senatori votanti	157
Favorevoli	151
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1315, recante l'autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per la prosecuzione dei lavori della direttissima Firenze-Bologna (615):

Senatori votanti	157
Favorevoli	149
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provve-

dimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose (687):

Senatori votanti	157
Favorevoli	151
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne sono privi (685):

Senatori votanti	157
Favorevoli	146
Contrari	11

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione:

PAVIA. — *Al ministro delle finanze.* — « Se non creda opportuno, di fronte agli odierni rapidi mutamenti di redditi, di modificare la revisione poliennale di alcune imposte statali, in quella annuale, come effettuasi in altri Paesi ».

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili (710);

Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei Carabinieri Reali autorizzati a contrarre matrimonio (704);

Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito (706);

Obbligatorietà della istruzione premilitare (707);

Nuovo ordinamento della Regia aeronautica (663);

Proroga al 31 dicembre 1933 di alcune disposizioni di carattere transitorio concernenti il personale militare della Regia aeronautica (716);

Nuove norme sulla censura teatrale (712);
Approvazione della Convenzione per le sta-

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1930

tistiche economiche, firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928, fra l'Italia ed altri Stati (717);

Norme relative al matrimonio dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare (719);

Conto consuntivo della Tripolitania e Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-1920 (609);

Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1923-24 e 1924-25 (610);

Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1923-24 e 1924-25 (611);

Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali (714);

Provvedimenti per la costruzione di cantine sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola (664);

Provvedimenti per l'impianto di cantine sociali ed enopoli (713);

Norme per la concessione e l'esecuzione di tombole e lotterie nazionali (665);

Miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari e loro iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato (708);

Trasferimento a carico della gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti dei mutui concessi in virtù del Regio decreto-legge 22 settembre 1914, n. 1028, e restituzione al Tesoro

del residuo dell'anticipazione concessa alla Cassa depositi predetta per fare fronte al servizio dei mutui su indicati (703);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1930, n. 688, recante un'autorizzazione di spesa per l'Acquedotto Pugliese (587);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2321, col quale è stata approvata la Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada Padova-Venezia (644);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, recante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3134, per la bonifica integrale (679);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 3 agosto 1930, n. 1065, 24 ottobre 1930, n. 1426 e 23 ottobre 1930, n. 1454, recanti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 (678).

La seduta è tolta (ore 18,5).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.